

Unione Europea



Fondo Sociale  
Europeo



**ISTITUTO COMPRESIVO "G. CALÒ"**

**V.le M. UNGHERIA, 86 74013 GINOSA – TA – tel. 099/8290470**

Email: [TAIC82600L@istruzione.it](mailto:TAIC82600L@istruzione.it) - [www.scuolacalo.it](http://www.scuolacalo.it)

**Circolare N. 15**

**A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO NEI PLESSI  
DELL'ISTITUTO COMPRESIVO  
Al Sito**

**OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Con la presente comunicazione si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza:**

**a) della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 81/2008);  
b) della vigilanza sugli alunni minori (artt. 2047 e 2048 C.C. e art. 61 L. 312/1980 e successive modifiche) anche al di fuori delle attività in cui questi sono equiparati ai lavoratori (art. 2, comma 1 lett. "a" D.L.vo 81/2008); contestualmente si forniscono istruzioni di carattere generale relative agli obblighi connessi con i predetti fondamenti dell'organizzazione scolastica.**

**A) SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.L.vo 81/2008)**

**Allo scopo di richiamare gli impegni in questo settore si riporta l'art. 20 del D.L.vo 81/2008**

**Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori**

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori

Unione Europea



Fondo Sociale  
Europeo



**ISTITUTO COMPRESIVO "G. CALÒ"**

**V.le M. UNGHERIA, 86 74013 GINOSA – TA – tel. 099/8290470**

Email: [TAIC82600L@istruzione.it](mailto:TAIC82600L@istruzione.it) - [www.scuolacalo.it](http://www.scuolacalo.it)

autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti obblighi:

- prendere conoscenza e memorizzare;
- le segnalazioni e gli avvisi d'emergenza;
- il piano d'evacuazione d'emergenza e delle vie di fuga;
- i numeri telefonici per i servizi esterni d'emergenza (sanitaria, antincendio, pubblica sicurezza ecc);
- i fattori di rischio segnalati nei documenti di valutazione, negli avvisi e nelle comunicazioni;
- osservare e, a seconda delle competenze, far osservare, le misure atte a eliminare o ridurre gli effetti dei fattori di rischio segnalati;
- in caso di situazioni di rischio sopravvenute o non rilevate in precedenza, limitate ad aree circoscritte e non richiedenti l'evacuazione d'emergenza, il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare o interdire l'area interessata e, ove necessario, apporre le opportune segnalazioni;
- **in caso di effettuazione di attività o lavorazioni implicanti posizioni di dislivello rispetto al pavimento del locale è assolutamente vietato salire su sedie, tavoli o altri arredi; viceversa è obbligatorio:**
- **l'impiego di scale a pioli o altri dispositivi conformi alle norme vigenti;**
- **verificare, prima dell'uso, l'integrità e lo stato di manutenzione della scala;**
- **assicurarsi della adeguata aderenza alle superfici d'appoggio;**
- **impiegare scarpe con aderenza e allacciamento adeguati;**
- **effettuare la lavorazione insieme ad un collega che fornisca assistenza;**

**le predette lavorazioni sono vietate a chi sia soggetto o abbia avuto, in precedenza, episodi di vertigine o svenimento.**

- Il lavaggio dei pavimenti deve essere effettuato nei momenti di minimo di transito nei locali scolastici (prima dell'ingresso o dopo l'uscita degli alunni e personale docente). In caso di necessità il lavaggio può essere effettuato in altri momenti della giornata scolastica; in tal caso l'addetto opera per parti sequenziali e provvede ad interdire l'area interessata. In ogni caso l'addetto provvede ad apporre apposita segnalazione di "pavimento bagnato".

- I Fiduciari di plesso sono delegati alla verifica della presenza e completezza delle cassette di pronto soccorso, .

- La movimentazione manuale dei carichi potenzialmente in grado di determinare patologie da sovraccarico è effettuata solo quando non sia possibile utilizzare un dispositivo meccanico.

- I lavoratori addetti a dispositivi dotati di video-terminali, in assenza di diversa disposizione contrattuale, effettuano una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale; tale pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro.

## **B) VIGILANZA SUGLI ALUNNI MINORI (ARTT. 2047 E 2048 C.C.) E ALTRE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI**

Allo scopo di facilitare la comprensione degli obblighi connessi con la vigilanza sugli alunni minori si riporta una parte del parere dell' AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA n 518 del 4/12/2001

L'art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico dei precettori in caso di danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi, che può essere superata soltanto con la dimostrazione di aver esercitato la sorveglianza sugli stessi con una diligenza diretta ad impedire il fatto...con la conseguenza che, ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto che, invece, esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze.(Cass. 22 gennaio 1990 n. 318).....

**ISTITUTO COMPRESIVO "G. CALÒ"**  
**V.le M. UNGHERIA, 86 74013 GINOSA – TA – tel. 099/8290470**  
Email: [TAIC82600L@istruzione.it](mailto:TAIC82600L@istruzione.it) - [www.scuolacalo.it](http://www.scuolacalo.it)

Dispone l'art. 2047 c.c. che "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (...).

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Le due norme, che si distinguono a seconda che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere oppure sia capace, stabiliscono entrambe una presunzione di responsabilità iuris tantum (è cioè ammessa la prova liberatoria) a carico di precettori e insegnanti.

La responsabilità sussiste tanto nella ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nella ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta.

La responsabilità viene meno allorché si provi che l'insegnante non ha potuto impedire il fatto e, quindi, si dimostri che lo stesso ha esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che, e nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (tra le tante Cass. Sez. III, 3 giugno 1993, n. 4945)....

Al dirigente scolastico competono compiti di natura organizzativa e non di controllo diretto del comportamento degli alunni.

Premesso quanto sopra si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui seguenti obblighi.:

1) Gli obblighi di vigilanza sugli alunni decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita.

La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.

Si ricorda che i docenti, all'inizio delle lezioni, debbono trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio legale delle attività; i docenti assistono gli alunni anche durante l'uscita al termine delle lezioni (art. 29, comma 5 CCNL).

Il personale collaboratore scolastico vigila, in conformità con le istruzioni ricevute, in occasione dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi.

In caso di attività parascolastiche, attività di integrazione formativa, visite guidate ecc, gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi.

2) Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, i temi della sicurezza sono contestualizzati nella programmazione educativo-didattica ordinaria;

3) Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, agli addetti al servizio di evacuazione d'emergenza in collaborazione col docente fiduciario. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime.

Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e eventuali incarichi di assistenza a favore dei soggetti diversamente abili; il fiduciario e gli addetti al servizio d'evacuazione d'emergenza e antincendio sono delegati ad individuare, nei plessi di competenza, gli addetti incaricati di fornire la predetta assistenza.

4) Fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

5) Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

Unione Europea



Fondo Sociale  
Europeo



**ISTITUTO COMPRESIVO "G. CALÒ"**

**V.le M. UNGHERIA, 86 74013 GINOSA – TA – tel. 099/8290470**

Email: [TAIC82600L@istruzione.it](mailto:TAIC82600L@istruzione.it) - [www.scuolacalo.it](http://www.scuolacalo.it)

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;

- i docenti fiduciari sono delegati ad impartire istruzioni al personale ed agli alunni, volte a disciplinare l'uscita degli alunni dalle aule; le predette istruzioni possono comprendere anche l'uscita scaglionata per piani e per aula;

- presenza di porte, finestre, armadi ecc dotati di vetri fragili o non protetti;

- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;

- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, maniglie di sicurezza antipánico che dovranno risultare sempre apribili

- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o sedgole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici, ecc.

In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

6) In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe, l'insegnante medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete al collaboratore scolastico più vicino.

7) Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

8) La vigilanza è esercitata inoltre:

- nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe /interclasse/intersezione e segnalati al dirigente scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;

- durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione la vigilanza è svolta dal docente che ha effettuato lezione nell'ora immediatamente precedente;

- nell'accesso ai servizi igienici.

Si rammenta che la mancata sorveglianza, durante la pausa di ricreazione, determina una ipotesi di colpa grave (Corte dei Conti Sez. Giur. Piemonte n. 1590 dell'11 ottobre 1999) e che, durante il predetto periodo, sono prevedibili eventi dannosi per gli allievi (Cass. civ. Sez. III n. 916 del 03/02/1999); a tale proposito si rammenta che fattore esimente dalla responsabilità è costituito dalla dimostrazione della impossibilità di impedire il fatto, anche a causa della sua imprevedibilità (Cass. civ. Sez. III sent. 6331/98).

L'uscita individuale o a coppie dalla classe deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza del collaboratore scolastico nell'area interessata.

9) I cambi di classe fra docenti rappresentano un momento di discontinuità di vigilanza e devono essere disimpegnati in modo rapido e senza tempi morti.

Il docente che non effettua lezioni nell'ora precedente deve essere presente davanti l'aula al momento del suono della campanella. Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse/intersezione comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici ecc), il docente in uscita: a) attende nell'aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe:

- provvede al trasferimento con la massima sollecitudine;

- ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla classe che lascia.

b) fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi.

Unione Europea



Fondo Sociale  
Europeo



**ISTITUTO COMPRESIVO "G. CALÒ"**

**V.le M. UNGHERIA, 86 74013 GINOSA – TA – tel. 099/8290470**

Email: [TAIC82600L@istruzione.it](mailto:TAIC82600L@istruzione.it) - [www.scuolacalo.it](http://www.scuolacalo.it)

In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza da parte del collaboratore scolastico più vicino. Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono essere a conoscenza di particolari procedure di cambio.

10) Il collaboratore scolastico del piano di competenza collabora nella vigilanza durante l'intervallo per la ricreazione; durante i cambi di insegnante di cui al precedente punto 9. I collaboratori scolastici si dispongono in modo da poter intervenire tempestivamente nelle aule di competenza.

11) Uscita degli alunni.

a) Al momento dell'uscita, gli alunni della Scuola Primaria devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di rientro a casa in autonomia, i genitori firmeranno l'apposito modulo che sarà conservato dal docente prevalente nel registro di classe. Gli alunni che utilizzano lo scuola-bus vengono affidati direttamente al personale del mezzo.

b) Gli insegnanti della scuola dell'infanzia, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, richiedono l'intervento della locale stazione dei Carabinieri.

c) La norma di cui al precedente punto "a" si applica anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione.

12) Sostituzioni di insegnanti assenti.

Alla sostituzione di docenti assenti si provvede secondo le seguenti modalità riportate in sequenza di priorità:

- a docente interno disponibile con ore di compresenza, a disposizione o eccedenti.
- a docente esterno;

Il docente fiduciario dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

13) In caso di malessere sopraggiunto o infortunio all'alunno, l'operatore presente: a) richiede l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;

b) provvede ad avvisare i familiari;

c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltra richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118).

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redige una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc (in caso di dati sensibili vengono riportate le sole doppie iniziali);
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora e esiti rilevabili;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante.

In caso di intervento medico ed ospedaliero, occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione rilasciata dal personale medico.

14) la somministrazione dei medicinali agli alunni è consentita solo se autorizzata per iscritto dai genitori e dal medico curante.

15) E' vietato parcheggiare auto negli spazi di pertinenza dei plessi ai fini di non ingombrare le vie di fuga e di non diffondere esalazioni nocive in prossimità delle finestre delle aule.

16) In occasione di feste di vario tipo, è fortemente consigliato consumare prodotti gastronomici provenienti da aziende certificate locali e nazionali. In presenza di prodotti fatti in casa, i Docenti si assicurano che provengano da persone di comprovata serietà. I docenti vigilano sulla presenza di alunni con allergie o intolleranze alimentari, durante la somministrazione.

17) E' fatto divieto al personale tutto di pubblicare su social network foto, filmati che ritraggono minori impegnati in qualsivoglia attività didattica.

Unione Europea



Fondo Sociale  
Europeo



**VALES**  
VALUTAZIONE E SVILUPPO  
DELLA SCUOLA



**ISTITUTO COMPRESIVO "G. CALÒ"**

**V.le M. UNGHERIA, 86 74013 GINOSA – TA – tel. 099/8290470**

Email: [TAIC82600L@istruzione.it](mailto:TAIC82600L@istruzione.it) - [www.scuolacalo.it](http://www.scuolacalo.it)

18) Al rientro in classe, l'alunno assente per malattia per più di 5 giorni dovrà esibire il certificato medico attestante l'avvenuta guarigione. I genitori degli alunni ritardatari dovranno giustificare sul diario il motivo. In caso di recidiva, si provvede a contatti telefonici o a convocazioni a scuola. Per motivi di vigilanza, gli alunni sono ammessi immediatamente alle lezioni, anche se in ritardo, e MAI allontanati dall'aula per problematiche comportamentali.

19) I Docenti in servizio alla prima ora controllano l'apposizione della firma dei genitori o tutori riguardo alla giustificazione delle assenze/ritardi e a qualsiasi tipologia di avviso dettato o consegnato agli alunni in precedenza.

20) Nessun genitore può entrare nelle classi durante le lezioni, se non autorizzato dal fiduciario di plesso per necessità particolari. Deve essere accolto dai collaboratori all'ingresso che provvedono a soddisfare le richieste.

**TALI NORME RIVESTONO CARATTERE PERENTORIO: SI RICHIEDE IL MASSIMO DEL RIGORE, ONDE EVITARE SITUAZIONI CHE METTONO IN PERICOLO I MEMBRI DELLA COMUNITA SCOLASTICA.**

Ginosa, 23 settembre 2015

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Marianna GALLI